



# Diritto & Fisco

**LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE**

in edicola con



Il relatore della legge di conversione del dl 148/17 interverrà anche sulle fatture a 28 giorni

## In arrivo il nuovo spesometro Le modifiche e il restyling delle Entrate nel dl fiscale

### Come cambierà il dl fiscale

Spesometro	Inserire le modifiche come richieste dal direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini. Scadenza semestrale con semplificazioni
Agenzie fiscali	Far confluire la riorganizzazione dell'Agenzia delle entrate, all'esame della commissione finanze del senato, nel decreto fiscale
Fatture a 28 giorni	Valutare i correttivi che sono stati presentati e che saranno presentati
Zone terremotate e alluvionate	Modifiche normative alla fiscalità
Web tax	Prevalenza della discussione comunitaria

DI CRISTINA BARTELLI

**S**pesometro e riorganizzazione dell'Agenzia delle entrate come emendamenti al decreto legge fiscale. Si dice pronto Silvio Lai, relatore della legge di conversione del decreto 148/17 al Senato a fornire soluzioni certe e rapide sui temi del pacchetto fiscale. «I lavori», dichiara Lai a *ItaliaOggi*, «sono ancora all'inizio ma sullo spesometro ho ricevuto diverse sollecitazioni dai diversi gruppi, dopo quello che aveva dichiarato il direttore delle Entrate, Ruffini, per proporre delle soluzioni. Abbiamo tempi stretti ma spero di trovare soluzioni certe e rapide».

Soluzioni certe e rapide anche per la riorganizzazione delle Agenzie fiscali, attualmente all'esame della commissione finanze del Senato e sui cui il governo, per bocca del viceministro all'economia Luigi Casero ha affermato più volte di volerlo incardinare come emendamento nella manovra di Bilancio 2018. «È un punto che stiamo valutando con il governo, la sede del decreto fiscale per me è quella giusta laddove esistesse un testo consolidato e condiviso a farlo confluire nel percorso di conversione», osserva Lai. L'altra misura che vede una convergenza di interessi è quella della correzione delle fatture a 28 giorni. Ieri Stefano Esposito (Pd) ha presentato un emendamento per intervenire a correggere la pratica di inviare le fatture ai clienti ogni 28 giorni. Il testo dell'emendamento introduce la fatturazione su base mensile o, anche, bimestrale o trimestrale. «I contratti di fornitura nei

servizi di pubblica utilità», si legge nel testo, «prevedono la cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione dei servizi, ad esclusione di quelli promozionali a carattere temporaneo o stagionale, su base mensile o suoi multipli». Previste sanzioni fino a 5 mila euro e un indennizzo forfettario di almeno 50 euro in caso di violazione. Anche il ministro per lo Sviluppo economico Carlo Calenda, che aveva già dichiarato «inaccettabile» la fatturazione «corta», ha ribadito che si tratta di una «pratica scorretta» e ha annunciato che la norma sarà «profuturo» e non sul pregresso. Tra i capitoli su cui si potrebbe concentrare l'esame anche la fine del monopolio Siae sui diritti d'autore e gli interventi in favore delle popolazioni vittime di calamità naturali, con l'obiettivo di allineare le misure di rinvio dei pagamenti nelle aree colpite dal sisma a quelle colpite dalle alluvioni.

Il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato alle 15 del 31 ottobre. Le audizioni, compatibilmente con la trasmissione al Parlamento del testo del ddl Bilancio entro la settimana (riguarderanno infatti anche la manovra), si svolgeranno il 30 e il 31 ottobre.

Poi ci sarà la pausa lunga dei lavori parlamentari, dalla festività del 1 novembre a domenica 5, data delle elezioni siciliane. Il decreto dovrà essere approvato dal Parlamento entro il 15 dicembre, pena la decadenza, ma l'obiettivo è un esame rapido, seppur con modifiche, a Palazzo Madama per inviarlo alla Camera prima della legge di Bilancio.

Ieri il decreto legge è stato esaminato dall'ufficio Bilancio di Camera e Senato. I tecnici

hanno osservato che vi sono dati non chiari sulle stime di gettito derivanti dalla rottamazione bis e dall'estensione dello split payment a tutte le società controllate della pubblica amministrazione.

Nel dossier di approfondimento sul decreto fiscale collegato alla manovra, i tecnici rilevano «la sinteticità» della relazione tecnica «che non consente di ripercorrere il procedimento di stima e di riscontrare pertanto il carattere prudenziale della quantificazione» del gettito atteso dalla rottamazione bis. Infatti, si legge nel dossier, la relazione «non fornisce elementi dettagliati circa il tasso di adesione medio nonché la suddivisione degli importi derivanti dalla definizione agevolata e dall'attività di accertamento ordinaria ripartiti per tipologia di ente riscuotitore, per fascia di debito da pagare, per tipologia di contribuenti, di imposte e contributi». Inoltre, sottolineano i tecnici, «occorrerebbe acquisire informazioni sull'ammontare dei carichi affidati nel 2017 e quantificati in 73,4 miliardi di euro» poiché la relazione «non indica se la stima dei debiti tributari si riferisca a tutto l'anno 2017 oppure ai soli primi nove mesi dell'anno in corso (che sarebbero quelli per i quali si rende applicabile la nuova definizione agevolata in argomento)». Infine, si segnala che non venga «indicata la ripartizione del gettito da definizione agevolata e da ruoli ordinari suddivisa per tipologia di enti percettori».

### STRETTA SULLE MULTINAZIONALI

## Stabili per legge

Stabile Organizzazione per legge. Per contestare una stabile organizzazione personale nel nostro paese sarà sufficiente avere un soggetto che opera esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o più imprese alle quali è strettamente correlato e non più un agente dipendente come avveniva in passato. Questo quanto emerge dalla bozza di legge di Bilancio in fase di approvazione che riforma l'art 162 del Tuir in tema di definizione di Stabile Organizzazione al fine di adeguare la normativa al nuovo articolo 5 del modello Ocse di convenzione così come modificato a seguito dell'Action 7 del Beps (Base Erosion and Profit Shifting). Con questo tassello la normativa italiana in tema di stabile organizzazione sarà perfettamente allineata con le più recenti evoluzioni del contesto internazionale e porterà diversi gruppi multinazionali a rivedere il modello adottato nei singoli paesi. La norma chiarisce che un soggetto è strettamente correlato ad un'impresa se, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze rilevanti, l'uno ha il controllo dell'altra ovvero entrambi sono controllati da uno stesso soggetto. In ogni caso, un soggetto è considerato strettamente correlato ad un'impresa se l'uno possiede direttamente o indirettamente più del 50% della partecipazione dell'altra o, nel caso di una società, più del 50% del totale dei diritti di voto e del capitale sociale, o se entrambi sono partecipati da un altro soggetto, direttamente o indirettamente, per più del 50% della partecipazione, o, nel caso di una società, per più del 50% del totale dei diritti di voto e del capitale sociale. Difatti, viene introdotto un concetto di controllo valido esclusivamente per definire la presenza di una stabile organizzazione nel nostro paese. Altra novità importante è la possibilità di configurare una stabile organizzazione nel caso in cui un soggetto agisca, nel territorio dello Stato, per conto di un'impresa non residente concludendo abitualmente contratti stipulati in nome dell'impresa senza modifiche sostanziali da parte di questa ultima oppure siano relativi al trasferimento della proprietà, o per la concessione del diritto di utilizzo, di beni di tale impresa o che l'impresa ha il diritto di utilizzare, o relativi alla fornitura di servizi da parte di tale impresa. In pratica, nel caso di distribuzione di beni o fornitura di servizi, non sarà più necessario che un commissionario abbia il potere di concludere contratti in nome e per conto di un soggetto estero per essere considerato una stabile organizzazione. Inoltre, viene introdotto un limite alla frammentazione delle attività in quanto non verrà più valutata l'attività svolta dalle singole società del gruppo ma l'attività complessiva risultante dalla combinazione delle attività svolte dalle diverse imprese del gruppo nello stesso luogo o da imprese strettamente correlate site in luoghi diversi ad eccezione dei casi in cui tali attività siano comunque da considerarsi di carattere preparatorio o ausiliario con riferimento all'attività d'impresa. Il nuovo articolo 162 del Tuir costituisce l'ultima fase del processo avviato con l'approvazione finale dei report sull'Action 7 dei lavori Beps, avvenuta ad ottobre 2016, e proseguito con la sottoscrizione, lo scorso luglio, della convenzione multilaterale Ocse. Infine dall'introduzione della norma potrebbero esserci degli effetti inaspettati sugli accordi sottoscritti tra l'Agenzia delle entrate e i gruppi multinazionali in tema di accertamento delle stabili organizzazioni nell'ambito dell'interpello nuovi investimenti o degli accordi preventivi.

Francesco Spurio  
e Paolo Tognolo



Il documento su  
[www.italiaoggi.it/  
documenti](http://www.italiaoggi.it/documenti)